



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2008-2009

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per la studentessa o lo studente, in riferimento all'anno 2008-2009.
2. In caso di studentesse/studenti diversamente abili, il contributo può essere concesso anche per le spese sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studentessa/studente diversamente abile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
5. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).

Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, sono iscritti e frequentano effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali);
 - c) scolastiche non paritarie:
 - c1) primarie: autorizzate (Nota Ministero P.I. del 17/10/2006, prot. n. 9521) o parificate;
 - c2) secondarie di I e II grado: legalmente riconosciute o pareggiate;
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003;
 - e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studentesse o studenti diversamente abili e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - e1) studentessa/studente diversamente abile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 - e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2006-2007, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali), non paritarie primarie autorizzate o parificate e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 - e3) successo scolastico, entro l'anno 2007-2008, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
 - e4) frequenza, nell'anno 2008-2009, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

Articolo 3
Residenza della studentessa o dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente hanno la residenza nella Regione Veneto.

Articolo 4
Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) da uno dei genitori, che ha iscritto il figlio (minorenne o maggiorenne);
 - b) dal tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) direttamente dalla studentessa o dallo studente iscritto (se maggiorenne).

Articolo 5
Limiti di reddito

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno una situazione economica equivalente inferiore od uguale ad € 40.000,00.
In caso di studentesse/studenti diversamente abili, il contributo può essere concesso qualunque sia la situazione economica equivalente.
2. Il nucleo familiare del richiedente è composto dai soggetti previsti dalle norme in materia di situazione economica equivalente.
3. Per il calcolo della situazione economica equivalente del nucleo familiare si fa riferimento al reddito relativo all'anno 2007, dichiarato nell'anno 2008, che risulta da: la somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 2008 o 730/2008) o, in mancanza di obbligo di presentazione della stessa, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (C.U.D. 2008), cui vanno aggiunti i redditi delle attività finanziarie.
4. Dalla cifra risultante dalla somma dei redditi sopra indicati, la Regione Veneto provvederà a detrarre, qualora sussistenti alla data di presentazione della domanda:
 - a) € 5.000,00 per ciascun componente del nucleo familiare a carico del/dei percettore/i di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in qualunque Stato versata;
 - b) € 1.300,00, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione registrata e non possieda, nel Comune di residenza, altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale; tale importo è elevato ad € 1.800,00, qualora il nucleo familiare non possieda, in alcun luogo, immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale;
la detrazione non spetta, se il canone di locazione è corrisposto a società, le cui quote siano intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
la detrazione non spetta, se il nucleo familiare risiede in abitazione concessa in uso gratuito o comodato;
 - c) € 1.300,00, qualora almeno uno dei genitori della studentessa o dello studente sia riconosciuto con diversa abilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 05/02/1992, n. 104), o con invalidità civile superiore al 66%, che determini impossibilità di produrre reddito;
 - d) € 1.300,00 per ogni fratello della studentessa o dello studente, che sia riconosciuto con diversa abilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 05/02/1992, n. 104), o con invalidità civile superiore al 66%;
 - e) € 1.050,00 per ogni componente del nucleo familiare diverso dai genitori e dai fratelli della studentessa o dello studente, che sia invalido totale, a carico del richiedente.

Articolo 6 Importi massimi del contributo

1. Il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui al seguente prospetto, dipendenti dalla fascia di situazione economica equivalente e dal livello di scuola frequentato:

Fasce di Reddito	Livello di Istituzione Scolastica/Formativa		
	Primaria	Secondaria di I grado	- Secondaria di II grado - Formativa del II Ciclo
1 (da € 0 a € 17.000,00)	600,00	900,00	1.300,00
2 (da €	260,00	520,00	770,00

17.000,01 a € 30.000,00)			
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	210,00	360,00	520,00

2. In caso di studentesse/studenti diversamente abili, in relazione alle spese di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo relativo alla Fascia 1.
3. In caso di studentesse/studenti diversamente abili, in relazione alle spese di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
4. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le studentesse e gli studenti diversamente abili.

Articolo 7

Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 8

Domanda

1. La domanda deve essere compilata dal richiedente ed inviata dall'Istituzione scolastica/formativa:
 - a) esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Scuola Web", a cui si accede dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
 - b) a partire dal 01/05/2009 ed entro il termine perentorio del 30/05/2009.
2. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9

Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) il richiedente diverso da uno dei seguenti soggetti: uno dei genitori, che ha iscritto il figlio (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; la studentessa o lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;

- d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome della studentessa/studente;
- e) la carenza della dichiarazione della residenza della studentessa/studente;
- f) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
- g) la carenza della dichiarazione del reddito complessivo del richiedente e del suo nucleo familiare (ad eccezione delle studentesse/studenti diversamente abili);
- h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
- i) la residenza della studentessa/studente fuori della Regione Veneto;
- l) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
- m) la situazione economica equivalente del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (ad eccezione delle studentesse/studenti diversamente abili);
- n) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
- o) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- p) la carenza di esibizione, all'Istituzione scolastica/formativa frequentata, del documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
- q) la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, di uno dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione della studentessa/studente all'Istituzione scolastica/formativa nell'anno 2008-2009;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata: frequenza nell'anno 2008-2009 di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale realizzato sulla base dell'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studentessa/studente diversamente abile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica/formativa: spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studentessa/studente diversamente abile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia: presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica/formativa;
- r) l'invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica/formativa, oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del 30/05/2009.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10 **Ripartizione delle risorse**

- 1 Per la copertura delle spese di cui all'articolo 1, comma 2, è riservata una percentuale non inferiore al 3% della somma disponibile.
Per tali spese è redatta una graduatoria distinta e l'entità del relativo contributo varia in dipendenza dal numero di domande ammesse e inserite in detta graduatoria.
2. L'eventuale somma non pagata, è destinata alla copertura delle spese di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 11 **Destinazione delle risorse residue**

1. E' autorizzato l'impegno delle somme che non fossero pagate per il "Buono-Scuola", per la concessione dei contributi regionali integrativi per il "Buono-Libri" o per il "Buono-Borsa di Studio", in relazione al rispettivo fabbisogno.

Articolo 12
Comunicazione ai beneficiari

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal 15/07/2009.

Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare, il cui reddito è andato a comporre la situazione economica equivalente del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, l'ammontare del reddito netto e delle componenti del patrimonio;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti il nucleo familiare a carico di qualsiasi altro componente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in qualunque Stato versata; se il richiedente è un maggiorenne per ciascun componente del nucleo familiare a carico di qualsiasi altro componente;
 - c) estremi del contratto di locazione registrato in favore del nucleo familiare e copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell'ultimo anno;

- d) cognome, nome e residenza del genitore della studentessa o dello studente, riconosciuto o con diversa abilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 05/02/1992, n. 104) o con invalidità civile superiore al 66%, che determini impossibilità di produrre reddito;
 - e) cognome, nome e residenza dei fratelli della studentessa o dello studente, riconosciuti o con diversa abilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 05/02/1992, n. 104) o con invalidità civile superiore al 66%;
 - f) cognome, nome e residenza dei componenti del nucleo familiare diversi dai genitori e dai fratelli della studentessa o dello studente, invalidi totali, a carico del richiedente;
 - g) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.